



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO TECNICO STATALE TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
"LUIGI TRAFELLI"
MECCANICA, MECCATRONICA, ENERGIA INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
- ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE
APPLICATE



PROT. N. 1481

A tutti gli studenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al personale docente
Al personale ATA
Al sito web www.itistrafelli.edu.it

Circolare n. 238

OGGETTO: DISPOSIZIONI DS AGGIORNATE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE IN GU DEL DPCM DEL 25/02/2020 e in particolare disposizioni temporanee sull' obbligo di presentazione del certificato medico per gli alunni assenti

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Presidente della Repubblica n.1518 del 22/12/1967 art.42 c.6
- Leggi regionali di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, province autonome di Trento e Bolzano, Lazio e Marche relative all'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico dopo le assenze di 5 o più giorni
- Circolare ministeriale del 1 febbraio 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n 2 del 26.02.2020 avente ad oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID 2019 (allegato alla presente)

OBBLIGO CERTIFICATO MEDICO

L'obbligo è stato introdotto in Italia per le scuole di ogni ordine e grado dal D.P.R 1518/67, mai abrogato, che prevede: "L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi ri ammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza". A partire dal 2003 alcune regioni (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, province autonome di Trento e Bolzano, Lazio e Marche) hanno emanato disposizioni che abolivano per le scuole la richiesta del certificato medico.

Il DPCM del 25/02/2020 in occasione dell'emergenza Covid-19 ha ripristinato al momento tale obbligo su

ISTITUTO TECNICO STATALE TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO SCIENZE
APPLICATE "LUIGI TRAFELLI"
Cod. Ministeriale RMTF19000X
00048 Nettuno - Via S. Barbara, 53 - Distr: 43 - tel..06121127610- Fax 069803083
rmtf19000x@istruzione.it - rmtf19000x@pec.istruzione.it - www.itistrafelli.gov.it C.F.
80249350580

tutto il territorio nazionale fino al 15 marzo 2020.

ASSENZE PER MALATTIA Visto l'obbligo di certificazione, gli alunni che rientrano a scuola dopo 5 gg. di assenza (cioè rientrano il 7° giorno) devono essere riammessi con certificato medico anche nelle regioni che avevano abolito tale obbligo. Eventuali giorni festivi o di sospensione delle attività didattiche devono essere computati solo se facenti parte del periodo di assenza (es: la domenica va computata solo se l'assenza è iniziata il sabato e si è prolungata nei giorni della settimana successiva). ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI Qualora l'assenza sia dovuta a cause diverse dalla malattia (motivi familiari, viaggi, etc.) le famiglie devono presentare preventivamente apposita dichiarazione in merito e, nel caso l'alunno si sia recato in zone sottoposte a restrizioni sanitarie o sia entrato in contatto con eventuali soggetti a rischio, devono essere invitate ad attenersi alle disposizioni impartite dalla C.M. n. 3187 del 1/02/2020: "telefonare tempestivamente al 1500 o ai centri di riferimento delle regioni, per le misure di sorveglianza, ove non siano state già adottate dall'autorità sanitaria".

Si invitano pertanto le famiglie e i docenti ad ottemperare alle seguenti disposizioni.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Savarese

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93